



CAPITOLATO per l'organizzazione e la gestione dell'area di ristorazione in CASCINA CENTRO PARCO- anno 2022 con possibilità di rinnovo per l'anno successivo

L'ENTE PARCO NORD MILANO di seguito denominato "Parco" ricerca una società che abbia maturato una significativa esperienza nel campo della ristorazione (de seguito "gestore" o "aggiudicatario") per organizzare e gestire l'area di ristorazione durante le giornate festive e prefestive, durante il periodo denominato di CASCINAPERTA, nelle modalità e alle condizioni previste nel presente Capitolato, a decorrere dal 31/03/2022 fino alla data presunta di termine del servizio operativo al 30/11/2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore annualità.

Possono partecipare alla gara i concorrenti scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).

1 – AREA DI RISTORAZIONE: SPAZI, ORARI E DATE DI APERTURA

Il gestore si occuperà di organizzare e realizzare l'area di ristorazione interna alla Cascina Centro Parco, da localizzare sotto il Porticato. Si intende dato in uso i banconi per la somministrazione di cibo e bevande, i frigoriferi, il locale a rustico adiacente per stoccaggio materiali e preparazione cibi di tavola fredda con relativi piani di appoggio in acciaio, il magazzino sotterraneo.

L'orario di apertura del servizio di ristorazione minimo che il gestore deve garantire è quello all'apertura della Cascina per iniziative al pubblico (di norma dalle 10:00 alle 20:00 ogni domenica dei mesi di aprile, maggio giugno, metà luglio, settembre, metà ottobre), al quale andranno aggiunti i tempi tecnici di montaggio/smontaggio, pulizie delle apparecchiature e ripristino delle aree utilizzate dalla ristorazione e il Porticato.

Il parco si riserva di integrare tale programmazione con ulteriori giornate, che hanno carattere prevalente sulle iniziative proposte dal gestore.

Il gestore, ad integrazione delle giornate di apertura organizzate dal Parco, può proporre ulteriori giornate di apertura nel progetto preliminare (spettacoli, concerti, serate a tema o danzanti, dj set o altro), senza che questo sia vincolante per il Parco, in particolare nelle giornate di venerdì e di sabato – fino alle ore 23.

In questi casi, fatto salvo che il servizio d'ordine e le misure di sicurezza verranno predisposte dal gestore a proprie spese, il Parco quantificherà a parte i costi di guardiania in funzione dell'attività proposta

Il ristoratore può svolgere il servizio proponendo oltre ad un allestimento fisso, una congrua varietà di stand gastronomici o mezzi idonei per lo street food.

All'interno della Cascina potranno essere attivate dal gestore o direttamente dal Parco in accordo con il gestore altre postazioni di ristorazione street food per tipologie di prodotti non forniti dall'aggiudicatario, qualora l'offerta di ristorazione risulti essere limitata, poco variata o insufficiente.



La durata del contratto si intende fino al 31 ottobre 2022, rinnovabile di un ulteriore anno sulla base dei risultati raggiunti.

2 - MODALITA' DI GESTIONE DELL'AREA

Il gestore provvede a proprie spese a:

- installazione e manutenzione di tutta l'impiantistica necessaria (rete idrica e elettrica) funzionale all'attività di ristorazione, a valle dei punti di attacco forniti dal Parco.
- installazione, manutenzione e custodia delle attrezzature per lo svolgimento del servizio di ristorazione di proprietà della società. L'aggiudicatario solleva espressamente Parco Nord da qualunque danno, smarrimento, danneggiamento, furto che dovessero occorrere alle attrezzature che la Società stessa lascerà in deposito presso la Cascina Centro Parco.
- pulizia delle aree date in gestione (porticato, tavoli, banconi di somministrazione, locali magazzini), entro il lunedì mattina successivo alle giornate di apertura, incluso il giro sacchi e lo smaltimento dei rifiuti.
- pulizia dei servizi igienici per il pubblico almeno 2 volte durante la singola giornata di apertura e in ogni caso tutte le volte che i servizi igienici richiedano un intervento per palese stato di degrado; in caso di inagibilità l'aggiudicatario apporrà l'apposito cartello.

L'erogazione della corrente elettrica per il funzionamento delle attrezzature verrà fornita da Parco Nord fino ad un massimo di 20,00 kw suddiviso su tre linee, più possibilità utilizzo magazzino di altri 3 kw; eventuali altre cariche gravano sul ristoratore che ha la possibilità di potenziare la linea elettrica o utilizzare un generatore.

Il rimborso dell'energia elettrica verrà quantificato a parte, a consumo.

Tutti i rifiuti prodotti nell'area della manifestazione saranno raccolti a totale carico della Società, entro il lunedì mattina successivo alla chiusura del weekend di manifestazione.

Si conviene che poiché il Parco effettua regolarmente la raccolta differenziata di vetro, plastica e carta altrettanto è tenuta a fare la società, la quale predisporrà i bidoni di raccolta all'interno dell'area della Cascina e provvederà al giro sacchi, al trasporto e al conferimento dei soli sacchi di rifiuti differenziati (plastica, alluminio, vetro, carta) presso l'area di stoccaggio del Parco Nord mentre i rifiuti indifferenziati e umidi verranno smaltiti direttamente dal gestore.

La vendita di prodotti di ristorazione è consentita previa autorizzazione temporanea al commercio del Comune competente per territorio o Dichiarazione di Inizio Attività da parte della società, nelle modalità previste dalla normativa vigente. Tutti gli incassi verranno introitati dalla società con registratore di cassa o altra modalità in regola con la normativa fiscale.

Il gestore introiterà i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di ristorazione e sosterrà tutti i costi fiscali, organizzativi e assicurativi necessari, tramite registratore di cassa o altri sistemi di registrazione consentiti dalle normative fiscali vigenti.

3 – PERSONALE

Il gestore fornisce un elenco di persone addette alla somministrazione di cibi e bevande o del personale di servizio che verrà impiegato durante il periodo, comunicando le eventuali variazioni nel corso del tempo.

Il personale impiegato deve essere in regola dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario che contributivo-previdenziale e deve operare in sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti (D Lgs 81/2013).

Il gestore garantisce la copertura assicurativa necessaria di responsabilità civile e di danni a terzi relativamente al proprio personale impiegato e alle proprie attrezzature allestite all'interno della cascina.

Il Gestore dovrà impiegare personale qualificato, che osservi diligentemente le disposizioni contrattuali e tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia. Il personale dovrà essere curato nell'aspetto, nei modi e nel vestiario.



Gli addetti impiegati dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio, anche in caso di aperture straordinarie.

Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igienico-sanitari previsti nonché debitamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP, sia per quanto attiene il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Gestore si obbliga a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco del personale addetto allo stesso, che dovrà essere in possesso delle caratteristiche indicate in sede di offerta tecnica, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituiti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito.

Il Gestore, a richiesta scritta del Parco ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Gestore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Gestore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Gestore dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.

È a carico del Gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedente. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Parco da qualsivoglia onere e responsabilità.

4 – BUONI PASTO

La società eroga come menù base i piatti a prezzi esposti alla cassa al pubblico.

Il gestore rilascia n. 10 buoni pasto gratuiti (antipasto o primo, secondo, contorno, acqua) per ogni domenica per tutta la durata della manifestazione per i Volontari del Parco e altro personale di servizio. In caso di ospiti da parte del Parco o in caso di superamento del tetto sopra indicato si applica per lo stesso buono il costo convenzionale di € 7.

Il gestore rilascia altresì n. 10 buoni consumazione (dolce, o gelato o bibita) per ogni domenica per tutta la durata della manifestazione per i Volontari del Parco e altro personale di servizio.

5 – QUOTA FISSA, PERCENTUALE DI INCASSO, PAGAMENTO E CAUZIONE

A decorrere dalla data di avvio del servizio, presumibilmente dal 25 marzo 2022, il Gestore dovrà corrispondere al Parco il canone (considerando la quota minima di 100 Euro al giorno per ogni giornata



di apertura) e le royalties sul fatturato secondo quanto previsto di seguito o eventualmente, se migliorativo, in base a quanto offerto in sede di gara.

Inoltre l'aggiudicatario riconoscerà all'Ente il pagamento della percentuale (royalty) pari al 10% degli incassi giornalieri per la parte eccedente i 1500€ di incasso al lordo dell'IVA, se non diversamente aggiudicato.

Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto con pagamenti trimestrali anticipati, entro il primo giorno del mese del periodo di riferimento, previa emissione di apposita fattura da parte del Parco. A partire dal secondo anno il canone potrà essere rivalutato in base agli indici ISTAT

Il pagamento della percentuale (royalty) sul fatturato del punto di ristoro dovrà avvenire con cadenza trimestrale sulla base dei dati forniti dal gestore. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di ogni mese, il Gestore dovrà inviare al Parco l'importo del fatturato del mese di riferimento. Il Parco emetterà una fattura per un importo pari alla percentuale di royalty prevista dal capitolato o offerta in sede di gara moltiplicata per il fatturato del periodo di riferimento ed il gestore dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Il gestore, all'atto di sottoscrizione del contratto, versa una cauzione di € 2.000, da depositarsi presso la Tesoreria consortile – Banca Intesa – tramite bonifico bancario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, che potrà essere trattenuta dal parco tutta o in parte, a prima richiesta in caso di inadempienze contrattuali o di danni o per servizi non effettuati dal gestore che comportino la realizzazione d'ufficio da parte del Parco. La cauzione verrà restituita decorsi 3 mesi dal termine del contratto, previa richiesta da parte del gestore.

6 - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI

Per qualsiasi danno che dalla gestione del servizio potesse derivare a persone, animali o cose, ne risponderà in toto la Società, e pertanto nessun onere o responsabilità potrà gravare sul Parco Nord.

Ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dal cattivo funzionamento degli impianti installati dalla Società, che assumerà idonea garanzia assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi.

Il Gestore è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e/o ai locali nello svolgimento delle attività affidate. Il Gestore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.

Il Gestore è altresì unico responsabile per gli illeciti sanzionabili in via amministrativa.

Il Gestore si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti ed intossicazioni eventualmente conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o avariati, somministrati nell'ambito dell'attività in affidamento.

Il Gestore garantisce e manleva Parco Nord da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'Affidatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Gestore dovrà possedere o stipulare apposita polizza a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività, nonché a copertura degli eventuali danni a carico delle attrezzature e degli arredi dovuti ad incendio, furto e danneggiamento.

Una copia della polizza dovrà essere consegnata al Parco Nord prima della stipula del contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Gestore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai precedenti commi.

Qualora il Gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente paragrafo, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

E' ammesso il subappalto nei limiti del 30% del totale di appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.

Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l'appalto) si ritiene che detta "delega" a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 30% dell'importo complessivo di contratto.

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire:

- che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'operatore economico affidatario;
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti dell'operatore economico (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti dal capitolato.

Al Gestore è fatto espresso divieto di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità.

8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., fermo che, in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, Parco Nord si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di eventuali danni.

In relazione a quanto sopra detto, il Gestore è tenuto in particolare:

- a) a comunicare a Parco Nord i dati relativi al conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L'Aggiudicatario dovrà inoltre dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente affidamento avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della Legge n.136/2010;
- c) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente affidamento, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge 13 agosto 2010 n. 136;
- d) ad utilizzare il CIG nell'ambito degli eventuali rapporti con subcontraenti, fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo del presente affidamento e in relazione a ogni transazione posta in essere nell'ambito dello stesso.

9 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni specifiche di cui al D.Lgs 50/2016, Parco Nord può recedere dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, con semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Fermo restando quanto sopra e quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, Parco Nord potrà, altresì, risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Gestore con raccomandata a/r o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- c) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria;
- d) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;



e) commissione di abusi o fatti illeciti da parte dell’Affidatario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;

f) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;

g) gravi inadempimenti contrattuali;

h) violazioni delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Parco Nord.

In caso di risoluzione o di recesso, Parco Nord:

- ha diritto al pagamento del canone e delle royalties maturati sino al momento di efficacia della risoluzione;
- si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’interruzione del servizio;

10 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, non composta in via amministrativa, il Foro esclusivamente competente è il Foro di Milano.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Tomaso Colombo

Sesto San Giovanni, 1/3/2022